



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

Desideriamo ringraziare il Presidente Beniamino Migliucci, il Segretario Francesco Petrelli e tutta la Giunta uscente, per averci dato la possibilità di creare questo piccolo gruppo di lavoro, ed in particolare grazie a Francesco per l'impulso e la vicinanza costante con il consueto stile, e a Beniamino, per lo straordinario affetto dimostratoci e per come ha guidato l'Unione in questi quattro anni. Senza Beniamino e Francesco non ci sarebbe stata questa newsletter, e tanto, tantissimo altro.

Grazie.

Fabio Alonzi, Emanuele Antonini, Vincenzo Arrigo, Graziella Colaiacomo, Margherita Piccardi, Chiara Quintiliani, Luca Rossi, Giorgio Varano



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

C. Cost. sentenza 26 settembre 2018 (dep. 12 ottobre 2018) nr. 186, Pres. Lattanzi, Rel. Zanon.

Ordinamento penitenziario – Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione – Adozione di tutte le misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte dichiara: *l'illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma 2 – quater, lettera f) della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza), limitatamente alle parole "e cuocere cibi".*

Sentenza con la quale la Corte ha ritenuto "contrario al senso di umanità" imporre ai detenuti in regime di 41 bis il divieto di cuocere cibi in cella.

C. Cost. ordinanza 4 luglio 2018 (dep. 4 ottobre 2018) nr. 184, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.

Reati e pene – Rapporto di lavoro – False attestazioni o certificazioni – Lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione di una ipotesi attenuata per i casi di minore gravità – Manifesta inammissibilità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

La Corte dichiara: *la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55 – quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevate in riferimento agli art. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

3. Sezioni Unite.

[Sez. Un., Sent. n. 46201 del 31 maggio 2018 \(dep. 11 ottobre 2018\), Pres. Carcano, Rel. Petruzzellis, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf.\).](#)

Misure cautelari - Mancata richiesta di riesame – Esercizio del diritto all'appello in assenza di fatti sopravvenuti – Ammissibilità.

In caso di mancata tempestiva proposizione da parte dell'interessato della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, resta intangibile il diritto all'appello *ex art. 322-bis c.p.p.*, in quanto la mancata richiesta di riesame non preclude la revoca della misura cautelare per la mancanza delle condizioni di applicabilità della stessa, seppur in assenza di fatti sopravvenuti.

L'informazione provvisoria è stata già pubblicata nella Newsletter n. 50, mentre l'ordinanza n. 11935 con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione, emessa dalla Sez III Pen. il 13 marzo 2018 (dep. 15 marzo 2018), Pres. Savani, Rel. Scarcella, ric. (omissis), è stata pubblicata nella Newsletter n. 44.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. II, Ord. di rimessione n. 41737 del 23 maggio 2018 \(dep. 26 settembre 2018\), Pres. Diotallevi, Est. Pacilli, Ric. \(omissis\) - Udienza: 22 novembre 2018 - Relatore: Rago.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

Richiesta di rinnovazione dell'istruzione in appello - Nuova escussione delle fonti dichiarative - dichiarazioni del perito o del consulente tecnico - Assimilabilità alla dichiarazione del testimone.

“Se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe la necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa”.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI, sent. 23 febbraio 2018 - 11 settembre 2018, n. 40348, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.](#)

Associazione con finalità di terrorismo – Cellula servente rispetto ad un'organizzazione terroristica internazionale – Rilevanza penale – Condizioni.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 270-*bis* c.p., con riferimento a cellule serventi rispetto ad un'organizzazione terroristica internazionale, è necessaria la prova di un legame effettivo tra le prime e la seconda, pur non essendo richiesto che il singolo gruppo locale sia direttamente impegnato in attività terroristiche.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

[Sez. V sent. 14 giugno 2018 – 10 ottobre 2018 n. 45813 Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio.](#)

Diffamazione – Elemento oggettivo – Individuazione della persona offesa destinataria dell'espressione lesiva dell'onore.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, solo qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, queste possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p. Viceversa, proprio perché il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata, esso non può essere configurato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive, anche nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria benché limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuate né individuabili.

[Sez. II, sent. 20 luglio-9 ottobre 2018, n. 45413, Pres. Cervadoro, Rel. De Santis.](#)

Estorsione - Integrazione del reato - Ipotesi - Corresponsione di una retribuzione decurtata dietro minaccia di licenziamento - Sussistenza.

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, dietro la minaccia di un licenziamento, costringa i lavoratori ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo di sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

[Sez. II, sent. 13 settembre-5 ottobre 2018, n. 44314, Pres. Gallo, Rel. Sgadari.](#)

Estorsione - Integrazione del reato - Sussistenza del danno "altrui" - Danno a carico del minacciato - Necessità - Esclusione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

Ad integrare il reato di cui all'art. 629 c.p. è sufficiente che vi sia un danno "altrui" e non necessariamente a carico dell'interlocutore degli estorti che ha ricevuto la minaccia.

Sez. IV, 13 settembre 2018 – 9 ottobre 2018, n. 45216, Pres. Ciampi, Rel. Menichetti.

Furto – Parcheggio condominiale – Furto in abitazione – Sussistenza – Ragioni.

Integra il delitto di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini. Tanto vale anche per un furto eseguito in un parcheggio condominiale, il quale ha natura di pertinenza di tutte le abitazioni del complesso condominiale.

Sez. V sent. 17 settembre 2018 – 10 ottobre 2018 n. 45870 Pres. Sabeone, Rel. Tudino.

Furto aggravato – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli – Rapporto tra i reati.

In tema di rapporti tra la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. e il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 n. 2 c.p.) si verifica l'assorbimento della contravvenzione nel delitto di furto aggravato soltanto nel caso in cui gli arnesi atti allo scasso siano effettivamente serviti per la commissione del furto e il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione, senza protrarsi per un ulteriore arco di tempo giuridicamente apprezzabile, giacché solo in tale ipotesi il collegamento tra i due illeciti, sussistente in termini di immediatezza e di strumentalità, dà vita ad una fattispecie complessa e rende operante il principio di specialità.

Sez. I sent. 27 novembre 2017 – 8 ottobre 2018 n. 44957, Pres. Tardio, Rel. Esposito.

Inosservanza di provvedimenti dell'Autorità – Elemento costitutivo – Principio di sussidiarietà.

Il reato di cui all'art. 650 c.p., stante il principio di sussidiarietà sancito da detta norma, non è configurabile quando l'inosservanza riguardi ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

assoggettati ad uno specifico meccanismo di tutela amministrativa, che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella assicurata dall'art. 650 c.p.

Sez. I sent. 14 febbraio 2018 – 13 settembre 2018 n. 40716, Pres. Bonito, Rel. Casa.

Molestia o disturbo alle persone – Elemento costitutivo – Pubblicità del luogo di commissione – Nozione.

Con specifico riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. si intende “aperto al pubblico” il luogo in cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti: a tal fine, per integrare il requisito della “pubblicità” del luogo di commissione del reato è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi – almeno uno di essi – in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ovviamente ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato si impone la contestualità della presenza, nei rispettivi luoghi, degli attori (soggetto attivo e persona offesa), perché altrimenti mancherebbe in radice la potenzialità lesiva dell'azione molesta o di disturbo

Sez. II, sent. 26 settembre-15 ottobre 2018, n. 46754, Pres. Prestipino, Rel. Pardo.

Riciclaggio - Reato a forma libera - Finalità della condotta - Individuazione.

La disposizione di cui all'art. 648*bis* c.p., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della *res*, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

C. Leggi speciali.

[Sez. III, sentenza 18 maggio 2018 – 5 ottobre 2018 n. 44561– Pres. Cavallo – Rel. Socci.](#)

Reati edilizi – Art. 44 D.P.R. 380/2001 – Violazioni inerenti Super SCIA (Art. 23 D.P.R. 380/2001) – Violazioni inerenti SCIA (Art. 22 D.P.R. 380/2001) conseguenze.

Solo in caso di violazioni inerenti la *super* SCIA consegue la sanzione penale dell'art. 44 lett. A) D.P.R. 380/2001 e non anche per le violazioni della SCIA.

[Sez. V sent. 13 settembre 2018 – 9 ottobre 2018 n. 45344 Pres. Miccoli, Rel. Caputo.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta per distrazione – Elemento materiale – Accertamento della previa disponibilità dei beni in capo al fallito.

La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all'imprenditore fallito, richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni dell'impresa, accertamento che non è condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito né da alcuna presunzione, con la conseguenza che il giudice – ancorché le scritture di impresa costituiscano prova, *ex art. 2710 c.c.*, nei riguardi dell'imprenditore – deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo.

[Sez. V sent. 12 luglio 2018 – 9 ottobre 2018 n. 45329 Pres. Zaza, Rel. De Marzo.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta semplice – Elemento materiale.

La bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma primo n. 2, l. fall., riguarda operazioni aventi ad oggetto il patrimonio dell'imprenditore, consumato, in notevole parte, in operazioni aleatorie od



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

economicamente screziate, il cui effetto conclusivo è la diminuzione della garanzia generica dei creditori, costituita proprio da tale patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.

[Sez. V sent. 20 giugno 2018 – 9 ottobre 2018 n. 45307 Pres. Zaza, Rel. Tudino.](#)

Reati fallimentari – Pene accessorie – Limite per la bancarotta semplice.

La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni, diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice, che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'art. 37 c.p.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 17 settembre 2018 – 10 ottobre 2018 n. 45871 Pres. Sabeone, Rel. Tudino.](#)

Appello – Ammissibilità – Rilevanza della manifesta infondatezza - Esclusione.

Il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, c.p.p.) o per l'appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non essendo la manifesta infondatezza espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa inammissibilità dell'impugnazione. Il giudice d'appello non potrà, pertanto, fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, c.p.p., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

[Sez. V sent. 13 settembre 2018 – 9 ottobre 2018 n. 45343 Pres. Miccoli, Rel. Scordamaglia.](#)

Appello – Impugnazione della sola parte civile – Divieto di *reformatio in peius*.

Il giudice di appello, investito su impugnazione della sola parte civile della cognizione della sentenza di primo grado, ove l'imputato sia stato assolto, non può dichiarare estinto per prescrizione il reato, perché si tratta di una decisione legata ad un previo giudizio di colpevolezza, che si connota come un peggioramento della predetta pronuncia: peggioramento non consentito in mancanza di gravame del Pubblico Ministero.

[Sez. III, sentenza 28 marzo 2018 – 11 ottobre 2018 n. 46050– Pres. Cavallo – Rel. Reynaud.](#)

Appello avverso sentenza dichiarativa prescrizione – Art. 593 c.p.p. – Rinuncia prescrizione successiva alla sentenza – Inammissibilità.

La prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia.

[Sez. V sent. 8 giugno 2018 – 27 settembre 2018 n. 42562 Pres. Sabeone, Rel. Guardiano.](#)

Dibattimento – Ammissione di nuove prove *ex art. 507 c.p.p.* – Poteri del giudice.

Il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova *ex art. 507 c.p.p.* anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale. Il giudice ha, pertanto, il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione, anche d'ufficio, di nuovi mezzi di prova, qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione, con conseguente obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere – dovere.

[Sez. IV, 18 settembre 2018 – 8 ottobre 2018, n. 44912, Pres. Fumu, Rel. Pavich.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

Confisca per equivalente – Obbligo di analitica motivazione – Sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca per equivalente non può essere applicata sulla base della motivazione sintetica tipica del rito, sicché il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificamente esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e non attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sull'esistenza di una sproporzione tra i valori sequestrati e il profitto del reato per cui è stato apposto il vincolo cautelare.

[Sez. VI, Sent. 8 febbraio 2018 - 3 ottobre 2018, n. 43896 Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.](#)

Giudizio di rinvio dinanzi al giudice civile ex art. 622 c.p.p. – Oggetto e limiti – Prova inutilizzabile nel giudizio penale – Identico regime in quello civile – Ragioni.

Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile in seguito a sentenza della Corte di Cassazione in sede penale ex art. 622 c.p.p. costituisce uno sviluppo della decisione di annullamento, nei limiti della quale detto giudice è chiamato a compiere il riesame della controversia, con la conseguenza che la prova ritenuta inutilizzabile nel giudizio penale non può essere utilizzata neppure in quello civile, diversamente realizzandosi una sostanziale violazione dell'accertamento compiuto dal giudice penale.

[Sez. I, sent. 12 luglio-11 ottobre 2018, n. 46132, Pres. Novik, Rel. Vannucci.](#)

Indulto - Delitti unificati dal vincolo della continuazione - Individuazione della misura della pena rilevante ai fini della revoca del beneficio - Criteri.

Nel caso di delitti unificati dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali, compreso quello ritenuto più grave, commessi entro il termine di applicabilità dell'indulto ed altri dopo tale termine, il giudice dell'esecuzione deve, in funzione della individuazione della misura della pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto, individuare, quanto ai c.d. "reati satellite", l'aumento di pena in concreto inflitto a



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.

Sez. I, sent. 11 settembre-5 ottobre 2018, n. 44611, Pres. Di Tomassi, Rel. Cetonze.

Indulto - Revoca del beneficio in caso di preesistenza di una condizione ostativa - Condizioni.

Ai fini della revoca dell'indulto, la preesistenza di una causa ostativa rispetto alla deliberazione del beneficio, rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente all'adozione del provvedimento revocatorio, essendo indispensabile verificare che la preclusione constasse al giudice concedente, risultando dal fascicolo e avesse costituito oggetto di valutazione anche implicita. Solo in presenza di tale ulteriore condizione, infatti, il divieto del *ne bis in idem* impedisce la rivalutazione dell'applicazione del condono illegittimamente riconosciuto, che potrà essere effettuata soltanto laddove emergesse che l'esistenza di una preclusione alla concessione dell'indulto non risultava al momento della sua concessione.

Sez. I sent. 21 settembre 2018 – 5 ottobre 2018 n. 44635, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.

Misure cautelari – Condizioni di salute del detenuto – Incompatibilità col regime carcerario – Valutazione.

La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un "*prius*" rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa rimessa all'autorità amministrativa.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

Sez. II, sent. 5 luglio- 16 ottobre 2018, n. 46951, Pres. Cammino, Rel. Di Paola.

Misure cautelari personali - Applicabilità della misura della custodia cautelare anche dopo la sentenza di condanna - Ammissibilità - Condizioni.

In caso di sentenza di condanna, l'art. 275, comma 1-*bis* c.p.p. non limita l'applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia, ma, al di là del dovere di non ritardare oltre tempi ragionevoli l'applicazione della misura, impone al giudice di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari indicate dall'art. 274, comma primo, lett. b) e c), c.p.p., tenendo conto degli elementi che emergono dalla pronuncia del giudice della cognizione, dovendosi, a tal fine, escludere alcun vincolo derivante da un precedente giudicato cautelare favorevole al condannato.

Sez. II, sent. 13 settembre-12 ottobre 2018, n. 46507, Pres. Gallo, Rel. Di Pisa.

Nullità nel processo penale - Notificazioni - Notificazione citazione a giudizio al difensore ex art. 157, comma 8-*bis*, c.p.p. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto - Nullità di ordine generale a regime intermedio.

La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p.. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Sez. IV, 18 settembre 2018 – 8 ottobre 2018, n. 44888, Pres. Fumu, Rel. Picardi.

Richiesta di messa alla prova – Diniego ingiustificato – Prosecuzione nelle forme del rito abbreviato – Possibilità di dedurre in appello il carattere ingiustificato del diniego – Sussistenza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

In tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova, ponendosi la funzione dell'istituto della sospensione per messa alla prova, che è speciale causa di estinzione del reato, in alternativa a ogni tipo di giudizio di merito, ivi compreso quello effettuato nelle forme del giudizio abbreviato.

[Sez. III, sentenza 16 luglio 2018 – 12 ottobre 2018 n. 46243– Pres. Di Nicola – Rel. Reynaud.](#)

Ricorso per Cassazione – Denunciata violazione art. 192 c.p.p. – Art. 606 c. 1 lett. e) Denunciata mancanza di motivazione – Presupposti.

Le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 c.p.p., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606 c. 1 lett. c) c.p.p. ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificatamente indicati nei motivi di gravame. Il vizio di motivazione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente.

[Sez. III, sentenza 29 maggio 2018 – 10 ottobre 2018 n. 45574– Pres. Rosi – Rel. Galterio.](#)

Sequestro Preventivo – Art. 10 bis D. Lgs. 74/2000 – Confisca per equivalente – Somme depositate su c/c intestati alla curatela – Presupposti – Insussistenza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

È illegittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, del profitto derivante da un reato tributario delle somme giacenti sui conti correnti intestati alla curatela di una società dichiarata fallita, antecedentemente all'emissione della misura cautelare reale in quanto, a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, il fallito è privato del potere di disporre ed amministrare i propri beni.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 12 aprile 2018 – 11 ottobre 2018 n. 46146, Pres. Tardio, Rel. Casa.](#)

Esecuzione – Concessione della sospensione condizionale *in executivis* – Condizioni - Limiti.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., anche se essa non sia stata riconosciuta (per omessa pronuncia sul punto) con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, atteso che, in tal caso, per la concezione unitaria del reato – ai fini del trattamento sanzionatorio – la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica. Tuttavia detto potere conferito al giudice dell'esecuzione trova un limite non solo in quello stabilito dal comma 2 dello stesso art. 671 c.p.p. ma anche in quello costituito dall'espressa negazione, da parte del giudice della cognizione, del beneficio invocato in sede di esecuzione.

[Sez. I sent. 11 settembre 2018 – 5 ottobre 2018 n. 44611, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.](#)

Esecuzione – Preclusione di cui all'art. 666 comma 2 c.p.p. – Nozione – Operatività.

In tema di incidente di esecuzione l'art. 666, comma 2, c.p.p. prefigura una preclusione allo stato degli atti, che, in quanto tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. In questa cornice, l'elemento di novità valutabile dal giudice dell'esecuzione, ai sensi della norma ora richiamata, rilevante sia sotto il profilo del *petitum* sia sotto il



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

profilo della *causa petendi*, non deve essere circoscritto alle sole questioni prospettabili dalle parti processuali, potendo riguardare anche quelle rilevabili d'ufficio. Ne consegue che l'effetto preclusivo non opera laddove, nell'eventuale ulteriore procedimento di esecuzione, vengano esaminate nuove circostanze di fatto successive o non conosciute ovvero nuove questioni di diritto, che impongono di ritenere insussistente o erroneamente valutato un presupposto precedentemente vagliato.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Giovanni Bombelli, Lara Ferla, Paola Mastrolia: ***QUAESTIONES IURIS. CONTRIBUTO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEI RICERCATORI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE Vol. I*** Jovene



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

Mario De Giorgio, Leonardo Degl'Innocenti: ***IL GIUDIZIO ABBREVIATO Aggiornato alla l. 4 luglio 2017, n. 103 (riforma Orlando)***

Angela Di Stasi: ***INTRODUZIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI II ed.*** Ipsoa

Luca Luparia, Luca Marafioti, Giovanni Paolozzi: ***DIRITTI FONDAMENTALI E PROCESSO ALL'ENTE: L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' DI IMPRESA NELLA GIUSTIZIA PENALE ITALIANA E SPAGNOLA*** Giappichelli

Paolo Moscardini, Maria Lucia Di Bitonto: ***INTRODUZIONE ALLA PROCEDURA PENALE*** Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***LA TRATTATIVA STATO – MAFIA: RESPONSABILITA' PENALE O RESPONSABILITA' POLITICA?*** (Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche)

Napoli, martedì 16 ottobre 2018, ore 14.30, Dipartimento di Scienze Politiche – Aula Spinelli, Via L. Rodino 22



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

Incontro di studio: *Casi pratici per immagini – “INCROCI PERICOLOSI” il primo colloquio tra avvocato e possibile testimone – COME E QUANDO RI ASCOLTARE UN POSSIBILE TESTIMONE – il testimone smentito* (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)

Padova, giovedì 18 ottobre ore 15, Sala Conferenze Ordine Avvocati

Convegno: *LA RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI: LUCI E OMBRE A TRE ANNI DAL D. LGS. 158/2015* (Università degli Studi di Brescia)

Brescia, venerdì 19 ottobre 2018, ore 14.30, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza

Incontro di studio: *IL GRANDE EQUIVOCO DELLA PRESCRIZIONE: FINE PROCESSO MAI* (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 23 ottobre 2018, ore 14.30, Salone Valente

Incontro di studio: *IL DIRITTO PENALE CHE CAMBIA In occasione della pubblicazione del libro di F. Palazzo e F. Viganò “Diritto penale. Una conversazione”, Il Mulino, 2018* (Camera Penale di Firenze)

Firenze, giovedì 25 ottobre 2018, ore 15, Nuovo Palazzo di Giustizia, Auditorium A. Zoli, viale Alessandro Guidoni 61

Convegno: *NUOVE FRONTIERE DELLA CRISI D'IMPRESA E RIFORMA DEI REATI FALLIMENTARI* (Università Commerciale Luigi Bocconi)

Milano, venerdì 26 ottobre 2018 ore 9.15 – sabato 27 ottobre 2018 ore 9, Aula Magna Università Bocconi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 55 – 15 ottobre 2018

Evento: ***Presentazione del libro “FARSI LA GALERA” Spazi e culture del penitenziario – A cura di Elton Kalica e Simone Santorso*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Chioggia (VE), venerdì 26 ottobre 2018, ore 15, Pinacoteca della SS. Trinità, piazza XX Settembre

Seminario: ***LA RIFORMA DELLA LEGGE ANTIMAFIA – Il controllo di prevenzione delle aziende – le indagini patrimoniali – i nuovi profili processuali di una giurisdizione in via di aggiornamento*** (Camera Penale di Monza)

Monza, mercoledì 7 novembre 2018, ore 14.30, Istituto Leone Dehon – Sala Bella – Via Appiani n. 1

Convegno: ***VII CONVEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE: IL DIRITTO PENALE TRA RECENTI MODIFICHE E PROGETTI DI RIFORMA*** (Università degli Studi di Torino Dipartimento di Giurisprudenza)

Torino, venerdì 9 novembre 2018 ore 9.30, sabato 10 novembre 2018 ore 9.39, Campus Luigi Einaudi, Lungo Doria Siena 100

Convegno: ***GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – L’esperienza giudiziaria veneziana nel contrasto alla violenza in genere*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, lunedì 26 novembre 2018 ore 14.30, Hotel Ca’ Sagredo – Cannareggio 4198/99 – Campo Santa Sofia – Ca’ d’Oro